

TRADUZIONE

ACCORDO

tra l'Unione europea e la Repubblica di Lituania sulla partecipazione della Repubblica di Lituania alle forze dirette dall'Unione europea (EUF) nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia

L'UNIONE EUROPEA,

da una parte, e

LA REPUBBLICA DI LITUANIA,

dall'altra,

in appresso denominate «le parti»,

TENUTO CONTO

- dell'adozione da parte del Consiglio dell'Unione europea dell'azione comune 2003/92/PESC del 27 gennaio 2003 relativa all'operazione militare dell'Unione europea nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia ⁽¹⁾,
- dell'invito alla Repubblica di Lituania a partecipare all'operazione diretta dall'UE,
- del completamento positivo del processo di costituzione delle forze e della raccomandazione del comandante dell'operazione e del comitato militare dell'UE di approvare la partecipazione delle forze della Repubblica di Lituania all'operazione diretta dall'UE,
- della decisione del comitato politico e di sicurezza dell'11 marzo 2003 di accettare il contributo della Repubblica di Lituania all'operazione diretta dall'UE,
- dello scambio di lettere tra il governo dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e il segretario generale/alto rappresentante sulla condotta dell'operazione,
- dell'accordo concluso in data 21 marzo 2003 tra l'UE e il governo dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia sullo status delle EUF e relativo personale,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

*Articolo 1***Contesto e definizioni**

1. La Repubblica di Lituania aderisce alle disposizioni dell'azione comune 2003/92/PESC relativa alle forze dirette dall'Unione europea nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, adottata dal Consiglio dell'Unione europea il 27 gennaio 2003, conformemente alle disposizioni stipulate negli articoli seguenti.

2. Ai fini del presente accordo, valgono le seguenti definizioni:

- a) «operazione Concordia»: l'operazione militare dell'Unione europea nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia prevista nell'azione comune 2003/92/PESC;
- b) «forze dirette dall'Unione europea» (EUF): i comandi militari dell'UE e le unità/gli elementi nazionali componenti che contribuiscono all'operazione Concordia, i loro mezzi e i loro mezzi di trasporto;
- c) «personale EUF»: il personale civile e militare assegnato alle EUF;
- d) «meccanismo»: il meccanismo di finanziamento operativo istituito dalla decisione del Consiglio del 27 gennaio 2003 al fine di provvedere al finanziamento dei costi comuni dell'operazione militare dell'Unione europea nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia;

e) «Stati partecipanti»: gli Stati membri che applicano l'azione comune di cui al paragrafo 1 e i paesi terzi che partecipano all'operazione Concordia con forze, personale o mezzi;

f) «commissione congiunta per le richieste di indennizzo»: la commissione congiunta per le richieste di indennizzo istituita ai sensi dell'articolo 13 dell'accordo tra l'Unione europea e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia sullo status delle forze dirette dall'Unione europea nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia.

*Articolo 2***Partecipazione all'operazione**

1. La Repubblica di Lituania partecipa all'operazione Concordia con un contingente stabilito in occasione della conferenza sulla costituzione della forza. Se necessario è garantito un avvicendamento del personale distaccato.

2. La Repubblica di Lituania garantisce che le sue forze e il suo personale effettuino la propria missione conformemente alle disposizioni dell'azione comune 2003/92/PESC, al piano di operazione e alle misure di attuazione.

⁽¹⁾ GU L 34 dell'11.2.2003, pag. 26.

3. La Repubblica di Lituania informa il comandante dell'operazione dell'UE, il comandante della forza dell'UE e lo Stato maggiore dell'Unione europea di qualsiasi modifica concernente la propria partecipazione all'operazione Concordia.

Articolo 3

Status

1. Alle forze e al personale partecipanti all'operazione Concordia si applica l'accordo tra l'Unione europea e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia sullo status delle forze dirette dall'Unione europea nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e sulle relative modalità di attuazione.

2. Lo status del personale fornito a comandi o elementi di comando situati al di fuori dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia è disciplinato da disposizioni in essere fra i comandi e gli elementi di comando interessati e la Repubblica di Lituania.

Articolo 4

Catena di comando

1. La partecipazione della Repubblica di Lituania all'operazione Concordia non pregiudica l'autonomia decisionale dell'Unione europea.

2. Tutte le forze e tutto il personale restano pienamente subordinati alle rispettive autorità nazionali.

3. Le autorità nazionali trasferiscono il controllo operativo (OP/CON) al comandante dell'operazione dell'UE. Il comandante dell'operazione può delegare i suoi poteri.

4. La Repubblica di Lituania ha gli stessi diritti e gli stessi obblighi, in termini di gestione quotidiana dell'operazione Concordia, degli Stati membri partecipanti, conformemente all'articolo 8, paragrafo 4, dell'azione comune 2003/92/PESC e della decisione FYROM/1/2003 del CPS relativa alla costituzione del comitato dei contributori.

5. La Repubblica di Lituania esercita la sua giurisdizione sul proprio personale. Il comandante dell'operazione e il comandante della forza possono in qualsiasi momento richiedere il ritiro del personale della Repubblica di Lituania.

6. Un alto rappresentante militare (SMR-Senior Military Representative) è nominato dalla Repubblica di Lituania per rappresentarne il contingente nazionale in seno alle EUF. L'SMR si consulta con il comandante della forza dell'UE su tutte le questioni inerenti all'operazione Concordia ed è responsabile della disciplina quotidiana del contingente.

Articolo 5

Informazioni classificate

La Repubblica di Lituania adotta le misure adeguate per garantire che, nel trattare informazioni classificate UE, il suo personale rispetti le norme di sicurezza del Consiglio dell'Unione europea, contenute nella decisione 2001/264/CE del Consiglio⁽¹⁾, e gli ulteriori orientamenti formulati dal comandante dell'operazione.

(¹) GU L 101 dell'11.4.2001, pag. 1.

Articolo 6

Aspetti finanziari

1. Fatto salvo l'articolo 7, la Repubblica di Lituania sostiene tutti i costi connessi alla sua partecipazione all'operazione Concordia, a meno che tali costi non siano soggetti a finanziamento comune in base al bilancio operativo dell'operazione.

2. Qualora la commissione congiunta per le richieste di indennizzo decida di accordare un risarcimento a persone fisiche o giuridiche dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, la Repubblica di Lituania provvede al risarcimento se il decesso, le ferite, i danni o le perdite sono causati dal suo personale o dall'uso dei suoi mezzi, a meno che il meccanismo non decida di risarcire tali danni ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 3, della decisione del Consiglio del 27 gennaio 2003 che istituisce il meccanismo stesso.

Articolo 7

Contributi ai costi comuni

1. La Repubblica di Lituania contribuisce ai costi comuni dell'operazione con un importo di 19 220 EUR ogni sei mesi.

2. È concluso un accordo tra l'amministratore del meccanismo istituito dalla decisione del Consiglio del 27 gennaio 2003 al fine di provvedere al finanziamento dei costi comuni dell'operazione, e le autorità amministrative competenti della Repubblica di Lituania. Tale accordo contempla disposizioni riguardanti:

- a) le modalità di pagamento e di gestione del contributo finanziario;
- b) il sistema di verifica riguardante il controllo e l'audit del contributo finanziario ove opportuno.

3. I contributi della Repubblica di Lituania ai costi comuni dell'operazione concordia sono depositati dalla Repubblica di Lituania sul conto bancario che sarà comunicato al suddetto Stato dall'amministratore del meccanismo.

Articolo 8

Inadempienza

Qualora una delle parti partecipanti non adempia agli obblighi che ad essa incombono ai sensi degli articoli precedenti, l'altra parte ha diritto a recedere dal presente accordo previo preavviso di un mese.

*Articolo 9***Entrata in vigore**

Il presente accordo entra in vigore alla data della firma.

Esso resta in vigore per la durata del contributo della Repubblica di Lituania all'operazione.

Fatto a Bruxelles, addì 9 settembre 2003, in lingua inglese in quattro copie.

Per l'Unione europea

Per la Repubblica di Lituania
